



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 11 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina
Via S. M. Alemanna, n. 25
98122 Messina**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 26/2019 – Adempimenti conseguenti a provvedimenti disciplinari assunti dal CDT

Con riferimento al Vostro quesito del 18 febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 2290 del 18.02.2019), con cui si domanda quale sia la corretta procedura da seguire relativamente all'impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di Disciplina territoriale, nonché quale sia la procedura per il rilascio della copia autentica del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue.

L'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05 stabilisce, al comma 1, che "Avverso le decisioni assunte ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione".

I ricorsi al Consiglio Nazionale si propongono in base a quanto disposto dal DM del 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio), tuttora in vigore, il quale stabilisce, all'art. 1, che "Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso...".

Il procedimento relativo al deposito ed alla trasmissione dei ricorsi al Consiglio Nazionale (ed ora anche al Consiglio di Disciplina Nazionale) è disciplinato dall'art. 5 del suddetto Decreto ministeriale, il quale dispone, al primo comma, che "Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare." I commi 2 e 3 del suddetto articolo 5 dispongono altresì che "L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere." Il comma 5, inoltre, stabilisce le modalità della trasmissione del ricorso da parte del Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale: "Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo....unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale".

A seguito della entrata in vigore del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), il quale ha attribuito l'esercizio

della funzione disciplinare, in via esclusiva, rispettivamente ai Consigli di Disciplina a livello territoriale¹ e nazionale², le norme sopra citate, ovvero il D. Lgs. n. 139/05 ed il DM del 15 febbraio 1949, essendo antecedenti all'emanazione del DPR 137 /2012, ma tuttora vigenti, vanno lette alla luce di quanto disposto dal Decreto di riforma delle professioni, atteso infatti che l'art. 8, comma 11, del Decreto in parola prevede espressamente che "Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina".

Premesso quanto sopra ed in relazione al quadro normativo sopra indicato, si ribadisce che la procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale prevede che il ricorso venga trasmesso³ o depositato per il tramite del Consiglio di Disciplina dell'Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio di Disciplina ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di copia del ricorso al Procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio di Disciplina dell'Ordine. Decorsi i trenta giorni successivi al termine stabilito per ricorrere, il Consiglio di Disciplina territoriale trasmette il ricorso, unitamente agli atti relativi al fascicolo del procedimento disciplinare, al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Si precisa, per completezza, che resta di competenza del Consiglio Nazionale la trattazione dei ricorsi relativi alla impugnazione delle delibere, rese dai Consigli degli Ordini, in ambito differente da quello disciplinare (es. diniego trasferimento, iscrizione albo, ecc.) e che, anche nel caso di specie, si applica la procedura ex art. 5 del DM del 15 febbraio 1949.

Con riguardo, inoltre, alla domanda del quesito relativa alla procedura per il rilascio della copia autentica del provvedimento impugnato, si osserva in via preliminare che l'autentica di copia è un'attestazione di conformità ad un originale che può essere effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento.

L'art. 357 del codice penale stabilisce che *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Tanto premesso, il problema del riconoscimento in capo al Consiglio di Disciplina della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. va affrontato e risolto alla luce dell'attività esercitata dallo stesso Consiglio, al quale è stato affidato l'esercizio esclusivo della funzione disciplinare, così come stabilito dall'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012.

Ne deriva quindi che i consiglieri componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio della loro funzione disciplinare, espressamente attribuita da una legge, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Nella qualità di pubblici ufficiali i consiglieri di disciplina sono tenuti al rilascio delle copie conformi dei documenti contenuti all'interno dei fascicoli riguardanti i procedimenti disciplinari, ivi comprese le delibere conclusive di tali procedimenti, atteso che, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del DPR 445/2000,

¹ Art. 8, comma 1: *"Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo"*.

² Art. 8, comma 7: *"Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto"*.

³ L'invio del ricorso può avvenire anche tramite posta elettronica certificata, posto che, ai sensi di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), all'art. 48, *"La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".*

"Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco".

Con i migliori saluti

Francesca Maione 